



IL TRIBUNALE DI TERNI  
UFFICIO FALLIMENTARE

Rip 1640/13

DECRETO DI OMOLOGA DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 180 L.FALL.)

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzellotto, Pres.

Dott.ssa Paola Vella, Giud. Del. rel.

Dott. Claudio Baglioni, Giud.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2882/13 R.G., promosso dalle società

GRUPPO NOVELLI S.r.l. – società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Terni, v. del Commercio n. 22 (p.i. 00633090550), in persona del legale rappresentante, prof. Alessandro Musaio

NOVELLI PARTECIPAZIONI S.p.A., con sede in Terni, v. Petroni n. 28 (p.i. 00495950552), in persona del legale rappresentante, prof. Alessandro Musaio

NOVELLI SERVICE S.r.l., con sede in Terni, v. del Commercio n. 22 (p.i. 00504030552), in persona del legale rappresentante, dott. Gianni Tozzi

tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Auricchio, Rita Gismondi e Paolo Stella del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate in Terni, p.zza Solferino 2, presso lo studio dell'avv. Giovanpaolo Ruggeri (giovanpaolo.ruggeri@ordineavvocatiterni.it), come da procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione ex art. 180 L.Fall., depositata l'11.10.2013

RICORRENTI

nei confronti di

Procedure riunite di CONCORDATO PREVENTIVO delle società GRUPPO NOVELLI S.r.l., NOVELLI PARTECIPAZIONI S.p.A. e NOVELLI SERVICE S.r.l. (nn. 9-10-12/2012 RCP) in persona dei Commissari Giudiziali dott. Enrico Sillani, rag. Francesco Angeli e rag. Danila Sistoni o Pepparoni

COMPARSI, NON COSTITUITI

nonchè

P.M. in sede, in persona del Procuratore della Repubblica

NON COMPARSO

\*\*\*\*\*

**Premesso:**

- che con decreto del 12.10.2012 questo Tribunale, previo accoglimento dell'istanza di riunione dei ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, co. 6, L.Fall., depositati in data 8.10.2012 dalle società "GRUPPO NOVELLI S.r.l.", "NOVELLI PARTECIPAZIONI S.p.A.", "CANTINE NOVELLI S.r.l." e "NOVELLI SERVICE S.r.l.", in quanto facenti parte del Gruppo Novelli (procedimenti iscritti ai nn. 9, 10, 11 e 12 / 2012 RCP), ha fissato termine di giorni 120 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 161, co. 2 e 3, L.Fall., contestualmente imponendo appositi obblighi informativi;

- che con successivo decreto del 29.1.2013 il Tribunale, in ragione della complessità della procedura, ha accolto l'istanza di proroga presentata dalle società del Gruppo Novelli in data 21.1.2013, concedendo ulteriore termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, nella misura massima consentita di giorni 60 (scadenza 8.4.2013);
- che in data 5.4.2013 la società CANTINE NOVELLI S.r.l., sciogliendo la riserva ex art. 161, co. 6, l.f., ha formalizzato la propria rinuncia alla domanda di ammissione a concordato preventivo e il Tribunale, con decreto in data 15.4.2013, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo per rinuncia agli atti della ricorrente, previa separazione dai procedimenti riuniti;
- che in data 8.4.2013 le tre restanti società del Gruppo Novelli qui istanti, sciogliendo l'originaria riserva, hanno depositato una proposta di concordato preventivo in continuità, completa di tutti i documenti previsti dagli artt. 161 co. 2 e 3 e 186-bis co. 1 e 2, L.Fall.;
- con provvedimento del 16.4.2013 il Tribunale ha assegnato alla ricorrente termine di giorni 15 per chiarimenti e integrazioni, ai sensi dell'art. 162 co. 1 L.Fall., in ordine alla formazione delle classi e all'ammissione al voto di tutti i creditori muniti di prelazione pagati integralmente, ma oltre la scadenza della moratoria annuale di cui all'art. 186-bis co. 2 lett. c) L.Fall.;
- che con memoria del 19.4.2013 le ricorrenti hanno adeguato la proposta concordataria ai rilievi svolti dal Collegio;
- che con decreto ex art. 163 L.Fall. del 29.4.2013 il Tribunale, alla luce dei chiarimenti ed adeguamenti apportati alla proposta dalle società concordatarie, ha dichiarato aperte le procedure di concordato preventivo riunite delle società GRUPPO NOVELLI S.r.l. – società a responsabilità limitata con unico socio, NOVELLI PARTECIPAZIONI S.p.A. e NOVELLI SERVICE S.r.l., ha nominato il Giudice Delegato (dott.ssa Paola Vella) e tre Commissari Giudiziali (dott. Enrico Sillani, rag. Francesco Angeli e rag. Danila Sistoni o Pepparoni) ed ha fissato al 6.6.2013 l'adunanza dei creditori, prescrivendo ai CC.GG. un'apposita segnalazione ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca della loro ammissione al voto, priva di effetti sul diritto di prelazione, in considerazione dei lunghi tempi di adempimento previsti nella proposta;
- che in data 27.5.2013 i CC.GG. hanno depositato una relazione ex art. 172 L.Fall. provvisoria, stante la necessità di approfondimenti sull'attivo e sul passivo delle società del Gruppo, a fronte della quale all'udienza del 6.6.2013 il G.D. non ha aperto le operazioni di voto ma differito l'adunanza dei creditori all'11.7.2013;
- che in data 1.7.2013 i CC.GG. hanno depositato la definitiva relazione ex art. 172 L.Fall., contenente una valutazione positiva sulla proposta concordataria;
- che all'esito delle operazioni di voto tenutesi nell'adunanza dell'11.7.2013 e della scadenza, in data 31.7.2013, del termine di cui all'art. 178 co. 4 L.Fall., con relazione del 5.8.2013 i CC.GG. hanno attestato, per ciascuna delle tre società ammesse alla procedura di concordato preventivo, il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art.177 c.1 L.F., riepilogandone i dati;
  - che gli stessi CC.GG. hanno segnalato di aver ricevuto dall'Inps, in data 6.9.2013, la precisazione per cui il voto contrario espresso dall'Istituto atterrebbe anche i crediti affidati per la riscossione al Concessionario Equitalia Centro spa, e di aver quindi provveduto al calcolo delle maggioranze anche tenendo conto di questa seconda opzione di computo (indicata in corsivo, tra parentesi);
  - che il Collegio ritiene di prendere in considerazione questa seconda opzione, alla luce della giurisprudenza di legittimità che riconosce all'ente impositore una legittimazione concorrente, rispetto alle iniziative intraprese dall'agente per la riscossione (Cass. SS.UU. n. 4126/12);
  - che dunque gli esiti delle votazioni possono essere così compendati, tenendo conto delle classi esplicitamente (o implicitamente) formate dalle società debitorie:

***Gruppo Novelli S.r.l.:***

Classe 1: ipotecari

creditori ammessi al voto n. 5 (tot. € 18.643.170,69) - voti favorevoli n. 5 (tot. € 18.643.170,69) - percentuale crediti favorevoli sul totale crediti ammessi al voto: **100%**

Classe 2: privilegiati

creditori ammessi al voto n.710 (tot. € 18.667.663,53) - voti favorevoli n.703 (tot. € 17.327.997,07) - percentuale crediti favorevoli sul totale crediti ammessi al voto: 92,82% (87,45%)

voti contrari n.7 (tot. €1.339.666,46) - % voti contrari sul tot. crediti ammessi al voto: 7,18% (12,55%)

Classe 3: istituti di credito chirografari

creditori ammessi al voto n.24 (tot. € 22.940.671,73) - voti favorevoli n.23 - (tot. € 22.798.067,22) - percentuale % dei voti favorevoli sul totale credito degli ammessi al voto: 99,38%

voti contrari n.1 (tot.€ 142.604,51) - % voti contrari sul totale credito degli ammessi al voto: 0,62%

Classe 4: chirografari

creditori ammessi al voto n.1204 (tot. € 23.855.966,88) - voti favorevoli n.1174 (tot. € 21.370.972,45) - percentuale dei voti favorevoli sul totale credito degli ammessi al voto: 89,58% (88,90%)

voti contrari n.30 (tot. €2.484.994,43) % voti contrari su tot. cred. ammessi al voto: 10,42% (11,10%)

**Novelli Partecipazioni S.p.a.:**

Classe Unica: chirografari

creditori ammessi al voto n.27 (tot. € 48.561.794,81) - voti favorevoli n.26 (tot. € 48.376.202,90) - % dei voti favorevoli sul totale credito degli ammessi al voto: 99,62%

voti contrari n.1 (tot. € 185.591,91) - % voti contrari sul totale credito degli ammessi al voto: 0,38%

**Novelli Service S.r.l.:**

Classe 1: privilegiati capienti

creditori ammessi al voto n.293 (tot. € 4.722.204,74); voti favorevoli n.291 (tot. € 3.989.829,67) - % voti favorevoli sul totale credito degli ammessi al voto: 84,49% (84,02%)

voti contrari n.2 (tot. € 732.375,07) - % voti contrari sul tot. crediti ammessi al voto: 15,51% (15,98%)

Classe 2: privilegiati incapienti

creditori ammessi al voto n.99 (tot. € 3.174.239,44) - voti favorevoli n.94 (tot. € 3.062.344,83) - % dei voti favorevoli sul totale credito degli ammessi al voto: 96,47 (96,46%)

voti contrari n.5 (tot. € 111.894,61) - % voti contrari sul totale crediti ammessi al voto: 3,53% (3,54%)

- che con decreto del 6.8.2013 il Collegio, riscontrate le maggioranze prescritte dall'art. 177 L.Fall., per crediti e per classi, ha fissato l'udienza del 21.10.2013 per la comparizione delle parti e dei CC.GG. in camera di consiglio, dando disposizioni per la pubblicità, la notifica del provvedimento e la costituzione in giudizio;

- che in data 27.9.2013 le società ricorrenti hanno iscritto a ruolo la causa di omologazione e con memoria dell'11.10.2013 si sono costituite in giudizio, chiedendo l'omologa del concordato preventivo;

- che in data 11.10.2013 l'avv. Luca Sbardella ha depositato "memoria ex art. 180 L.F." con cui, nel vantare crediti nei confronti delle società concordatarie e dei soci fideiussori, ha chiesto tenersene conto ai fini dell'omologa della procedura di concordato preventivo, in ordine alla quale, ha precisato, "non si avanza opposizione ma si censura il passaggio dei bei dai soci alle società in Concordato Preventivo in assenza dei pagamenti dovuti dai soci all'istante";

- che in data 11.10.2013 i CC.GG. hanno depositato la relazione ex art. 180 L.Fall., con parere favorevole all'omologa del concordato; - che all'udienza del 21.10.2013 i ricorrenti hanno eccepito: l'inammissibilità e/o irricevibilità della memoria dell'avv. Sbardella, in quanto dichiaratamente non costituente opposizione all'omologa, bensì rivendicazione di "diritti di credito, vantati peraltro nei confronti di soggetti terzi rispetto alle Società in concordato preventivo" (quali i soci di Novelli Partecipazioni SpA); l'assoluta mancanza di "prova circa l'effettiva esistenza del proprio credito"; la mancata indicazione delle "ragioni da cui deriverebbe - a suo dire - la presunta responsabilità solidale delle Società concordatarie con i Sig.ri Novelli" nonché delle "motivazioni in forza delle quali dall'operazione di apporto delle partecipazioni alle società agricole da parte di questi ultimi in favore di Gruppo Novelli S.r.l. potrebbe derivare un effettivo pregiudizio per le sue presunte ragioni di credito"; hanno perciò insistito per l'omologazione del concordato con decreto non soggetto a gravame ai sensi dell'art. 180, co. 3, L.Fall.;

- che alla medesima udienza l'avv. Sbardella ha verbalizzato di non opporsi all'omologa e si è riportato ad ulteriori note illustrative contestualmente depositate, nelle quali ha chiesto al Tribunale di tener conto della sua omessa informazione e convocazione all'adunanza dei creditori, ai fini dell'omologa, precisando che in ordine alla stessa *“non si avanza opposizione subordinatamente alla circostanza e conditio sine qua non che vengano pagate le somme in prededuzione e garantiti gli ulteriori crediti anche mediante appostazione e riserva delle somme fino a concorrenza di € 400.000,00 opponendosi, in caso di mancati pagamenti o garanzie, al passaggio dei beni dai soci alle società in Concordato Preventivo”*;

- che, all'esito dell'udienza del 21.10.2013, il Tribunale ha riservato la decisione.

#### **Ritenuto:**

##### I.) SULLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA

- che va confermata la competenza territoriale di questo tribunale, trattandosi di imprese la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (v. Cass.civ. sez. VI, ord. n. 6886 del 7.5.2012) - è sita in Terni, nel circondario del tribunale adito;

- che va confermata anche la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditori commerciali (società di capitali) regolarmente iscritti nel registro delle Imprese e facenti parte di un gruppo societario di rilevanza nazionale operante nel settore agro-alimentare (con sette siti produttivi - dei quali quattro dedicati alle uova e tre al pane - due mulini, due mangimifici ed oltre settecento dipendenti), il cui profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. 1 co. 2, L.Fall., superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale (lett.a), ricavi lordi (lett. b) e debiti, anche non scaduti (lett. c);

- che va altresì confermata la ricorrenza di uno stato di crisi delle società ricorrenti, alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti;

- che la domanda di concordato ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 152 e 161, co. 4, L.Fall.;

- che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161 co. 2, L.Fall. è regolare e completa.

- che le relazioni attestative ex artt. 161 co. 3 e 186-bis, co. 2, lett. b) L.Fall., così come la relazione giurata ex art. 160, co. 2, ult.parte, L.Fall., risultano approfondite, logiche e congruamente motivate;

- che le società istanti hanno presentato una proposta concordataria unitaria ed un unico piano, afferenti tre concordati distinti ma intrinsecamente e necessariamente collegati, perciò con *“efficacia sospensivamente condizionata al fatto che diventino definitivi i decreti di omologa dei concordati presentati dalle tre Società del medesimo Gruppo”*, sia pure con masse attive e passive mantenute distinte ai fini delle votazioni e delle adunanze dei creditori delle società medesime;

- che il piano concordatario prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa, previa realizzazione di alcune operazioni straordinarie condizionate all'omologa (fusione per incorporazione inversa di Novelli Partecipazioni S.p.a. in Gruppo Novelli S.r.l.; attribuzione di tutte le attività facenti capo a Novelli Service S.r.l. in favore di Gruppo Novelli S.r.l., che fungerà da assuntore nella relativa procedura di concordato) e valorizzazione autonoma di alcuni *asset* non funzionali all'esercizio dell'impresa, in quanto afferenti ad aree di *business* considerate non strategiche;

- che i criteri di formazione delle classi, all'esito dei rilevamenti interlocutori del Tribunale, recepiti dalle ricorrenti, risultano corretti, ai sensi dell'art. 163, co. 1, L.Fall.;

- che la proposta contiene, ai sensi del novellato art. 161 co. 2 lett. e), L.Fall., la descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei tempi di adempimento della proposta;

- che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521, in *Fall.*, 2013, 149 ss.), nell'assumere che la soddisfazione del credito *“in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”* sia uno degli elementi della *“causa concreta”* del concordato, con conseguente *“rilevanza del profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta e l'incidenza di detto aspetto sulla valutazione di quest'ultima nei suoi termini complessivi”* (compreso il giudizio di fattibilità), sembra aver introdotto una specifica forma di controllo giudiziale sulla tempistica

concordataria, tale da comportare una pronuncia di inammissibilità a fronte di dilazioni dei pagamenti non ragionevolmente contenute;

- che tuttavia ad avviso del Collegio si tratta di aspetto che, lambendo il profilo della convenienza del concordato, va rimesso alla valutazione pacificamente riservata ai creditori, fatto salvo il caso-limite di una dilazione temporale non solo consistente, ma anche avulsa da una specifica progettualità economica del piano concordatario, circostanza però non ricorrente nella fattispecie concreta;

- che il Tribunale ha più volte sostenuto la tesi per cui, nel concordato con continuità aziendale, l'esclusione dal voto dei creditori muniti di prelazione vale solo a fronte di una moratoria annuale conforme all'art. 186-bis, co. 2, lett. c) L.Fall. (con riferimento alla liquidazione dei beni vincolati alla continuazione dell'attività di impresa) mentre, a fronte di dilazioni maggiori - anche in ordine alla liquidazione degli *asset* non funzionali alla continuità, così come nel concordato ordinario - i creditori suddetti vanno ammessi al voto per l'intero credito, venendo meno il presupposto della "indifferenza" che ne legittima l'esclusione dal voto, ai sensi l'art. 177 L.Fall., fatte salve tanto la rinuncia alla prelazione quanto la falcidia consentita dall'art. 160 co. 2, L.Fall. (cfr. Trib. Terni 2.4.2013, in *www.ilcaso.it*, 2013, I, n. 8935);

- che la proposta concordataria in esame ha conformemente previsto l'ammissione al voto dei creditori muniti di prelazione pagati integralmente, ma oltre la moratoria annuale di cui all'art. 186-bis, co. 2, lett. c) L.Fall., in quali sono stati computati per l'intero credito, ai fini del calcolo delle maggioranze ex art. 177, co. 1, L.Fall.;

- che, a fronte di siffatta ammissione al voto, sono stati assolti gli specifici oneri informativi imposti dal tribunale nei loro confronti, con riguardo alla facoltà di esprimere l'adesione o il dissenso sulla proposta concordataria senza rischio di perdita della prelazione (tanto più essendo venuta meno l'originaria previsione dell'art. 177 co.3 L.Fall. per cui "il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito");

- che altrettanto correttamente e pacificamente sono stati esclusi dal voto i creditori postergati, ai sensi degli artt. 2467 e 2497quinquies c.c., anche ai sensi dell'art. 182-quater, ult.co., L.Fall.;

- che, tenendo anche conto del meccanismo di favore per la formazione delle maggioranze, per cui i creditori che non facciano pervenire il loro dissenso entro venti giorni dalla chiusura del verbale delle operazioni di voto si ritengono consenzienti (art. 178, co. 4, L.Fall.), risultano ampiamente raggiunte, per ciascuna delle masse passive delle tre società concordatarie, le maggioranze per crediti e per classi previste dall'art. 177 co. 1 L.Fall.;

#### II.) SUI CONTENUTI DELLA PROPOSTA E DEL PIANO CONCORDATARI

- che la proposta di concordato ex art. 160 L.Fall. è stata formulata unitariamente dalle tre società del Gruppo Novelli indicate in epigrafe, a mezzo di procedure distinte ai fini delle votazioni (nel rispetto delle singole autonomie patrimoniali di ciascuna società proponente e della separatezza delle relative masse), ma riunite ai fini dell'operatività del piano concordatario (in ragione delle strette correlazioni economiche e gestionali tra le società, allo scopo di ottenere il miglior soddisfacimento possibile per il ceto creditorio);

- che la proposta formulata appartiene al *genus* del concordato in continuità aziendale cd. diretta, ex art. 186 bis L.Fall., prevedendo la prosecuzione dell'attività di impresa del gruppo, limitatamente ai rami d'azienda attivi nella produzione delle uova e del pane, salva l'ipotesi di eventuale dismissione (o diversa valorizzazione) delle attività relative al *business* ritenuto *non core*;

- che il piano concordatario prevede, condizionatamente all'omologazione della proposta di gruppo, la fusione per incorporazione di Novelli Partecipazioni spa nella sua controllata Gruppo Novelli srl, al fine di semplificare la catena di controllo del Gruppo e di ridurre i costi di gestione, trattandosi di operazione straordinaria che consentirebbe, tra l'altro, di riprodurre anche formalmente il carattere di sostanziale unitarietà delle obbligazioni gravanti sul Gruppo, per effetto dell'interdipendenza - anche finanziaria - sussistente tra Gruppo Novelli srl e Novelli Partecipazioni spa;

- che l'operazione di fusione cui si intende fare ricorso è legittima, ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 186bis L.Fall., nonché dell'art. 2501 c.c.;

- che secondo la valutazione delle proponenti, avallata dai CC.GG., l'operazione di fusione presenta indubbi vantaggi per i creditori di Gruppo Novelli srl (per l'acquisizione della titolarità di tutte le partecipazioni detenute dall'attuale *holding* nelle diverse società del Gruppo), senza contrapposti svantaggi (avendo Gruppo Novelli srl concesso ipoteca in favore del ceto bancario su diversi immobili facenti parte del proprio patrimonio, a garanzia dei finanziamenti ottenuti da Novelli Partecipazioni spa, costituendosi altresì quale fideiussore della controllante per il corretto adempimento delle obbligazioni da essa assunte nei confronti degli istituti di credito finanziatori); essa appare altresì strumentale alla continuazione dell'attività secondo un piano unitario, idoneo a soddisfare i creditori con le modalità e nei termini proposti;

- che, sotto il profilo operativo, si prevede che le due società predisporranno un unico progetto di fusione, da sottoporre al voto delle rispettive assemblee, e che l'efficacia delle decisioni dei soci di Novelli Partecipazioni spa e di Gruppo Novelli srl in ordine alla fusione è sottoposta alla condizione sospensiva della definitiva omologazione dei concordati preventivi, cui viene subordinata la stipula dell'atto di fusione davanti al notaio;

- che, nei confronti invece della Novelli Service srl, il piano prevede il ruolo di assuntore della Gruppo Novelli srl, la quale, su autorizzazione del Tribunale, ne acquisirà tutte le attività (cessione traslativa con effetto liberatorio), con accollo dei debiti, secondo l'ordine delle cause di prelazione (art. 2777 c.c.) e fino a concorrenza del valore corrispondente alla proposta di concordato; operazione ritenuta vantaggiosa per i creditori della Novelli Service srl, tenendo conto della relazione giurata ex art. 160 co. 2 L.Fall., redatta dal dott. Giulio Andreani, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) L.Fall., il quale ha stimato il valore dell'attivo patrimoniale della Novelli Service srl in complessivi 3,1 milioni di euro, con conseguente incapienza rispetto ai debiti privilegiati (4,8 milioni di euro, su un totale di 29 milioni di euro di debiti) ed ancor più rispetto ai chirografari;

- che secondo la proposta, infatti, la Gruppo Novelli srl provvederà, man mano che si renderanno liquidi e disponibili i flussi di cassa attesi, a soddisfare i creditori privilegiati della Novelli Service srl in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni di proprietà della società debitrice in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai suddetti beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, mettendo altresì a disposizione dei creditori chirografari (compresi, ex art. 177 co. 3 L.Fall., i creditori prelazionari parzialmente insoddisfatti) un *surplus* pari al 10% del credito o del residuo credito vantato (parimenti riveniente dai flussi di cassa che la Gruppo Novelli srl riuscirà a generare con la prosecuzione dell'attività d'impresa), che verrà corrisposta con la stessa decorrenza prevista per il pagamento dei creditori chirografari di Gruppo Novelli srl;

- che infine, sempre allo scopo di accentrare tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività rappresentante il *core business* del Gruppo in un'unica società operativa, con dichiarazione del 3 aprile 2013 i signori Enzo Novelli, Ferdinando Novelli, Luigi Novelli (oggi i suoi eredi) e Torquato Novelli, nella qualità di soci di Azienda Agraria F.lli Novelli s.s. agricola, La Fattoria Novelli di Torquato Novelli e F.lli s.s. agricola, Bioagricola Novelli s.s. agricola e Cantine Novelli s.s. agricola, si sono impegnati irrevocabilmente a far sì che la Gruppo Novelli srl acquisisca, nei modi e nei tempi che da essa indicati, tutte le quote di partecipazione delle Società Agricole e/o le relative aziende, all'unica condizione dell'omologazione del concordato preventivo;

- che dunque la proposta concordataria prevede, anche alla luce della verifica di congruità operata dai CC.GG. con la relazione ex art. 172 L.Fall., i seguenti pagamenti:

***per tutte le società***

pagamento integrale dei creditori prededucibili (comprese le spese di procedura) per € 3.221.438,00

***per GRUPPO NOVELLI s.r.l.***

*classe 1)* Creditori ipotecari (istituti di credito garantiti da fideiussione e ipoteca concessa sui beni di Gruppo Novelli) pari a € 18.643.170,69: pagamento al 100% (oltre interessi di legge) con moratoria di 3 anni dalla data dell'omologa, nell'arco di 20 anni, con piano di ammortamento alla francese, salvo rimborso parziale o totale per effetto della cessione degli *asset* ipotecati - (*ammessi al voto*)

*classe 2)* Creditori muniti di privilegio generale (compreso l'Erario) pari a € 14.382.277,56: pagamento al 100% entro 6 anni dalla scadenza della moratoria annuale ex art. 186 bis co. 2 lett. c), L.Fall. - (*ammessi al voto*)

*classe 3)* Istituti di credito chirografari (finanziamenti, scoperti di c/c, rapporti autoliquidanti esistenti alla data dell'8 ottobre 2012) pari a € 20.705.707,96: pagamento al 100%, con moratoria di 3 anni dalla data dell'omologa, nell'arco di 12 anni (come da piano di rimborso) - (*ammessi al voto*)

*classe 4)* Altri creditori chirografari (fornitori e società appartenenti al Gruppo per crediti da rapporti commerciali) pari a € 28.550.197,40: pagamento al 50%, con moratoria di 3 anni dalla data dell'omologa, nell'arco di 7 anni (come da piano di rimborso) - (*ammessi al voto*)

Creditori Postergati, pari a € 22.681.560,70: nessun pagamento - (*non ammessi al voto*)

**per NOVELLI PARTECIPAZIONI s.p.a.**

*classe unica)* Creditori chirografari, pari a € 48.544.656,00: pagamento al 10%, con moratoria di 3 anni dalla data dell'omologa - (*ammessi al voto*)

Creditori muniti di privilegio generale, pari a € 52.161,00: pagamento al 100% allo scadere della moratoria annuale ex art. 186 bis co. 2 lett. c) L.Fall. - (*non ammessi al voto*)

Crediti Postergati pari a € 1.587.717,85: nessun pagamento - (*non ammessi al voto*)

**per NOVELLI SERVICE s.r.l.**

*classe 1)* Creditori assistiti da privilegio generale capienti (come da relazione giurata ex art. 160 co. 2 ult. parte L.F.), pari a € 2.100.000,00: pagamento al 100% a partire dalla scadenza della moratoria annuale ex art. 186 bis co. 2 lett. c) L.Fall., in un arco temporale di 6 anni - (*ammessi al voto*)

*classe 2)* Creditori chirografari (inclusi i creditori muniti di prelazione incapienti, per la parte residua del credito), pari a € 5.723.806,00: pagamento al 10% (a titolo definitivo e con espressa rinuncia a garanzia), con moratoria di 3 anni dalla data dell'omologa, nell'arco di 7 anni - (*ammessi al voto*)

Crediti Postergati pari a € 2.543.334,10: nessun pagamento - (*non ammessi al voto*)

**III.) SUL CONTROLLO GIUDIZIALE IN SEDE DI OMOLOGAZIONE**

- che ai sensi dell'art. 180, co. 3, L.Fall., solo in mancanza di opposizioni il tribunale è chiamato a verificare esclusivamente la regolarità della procedura e l'esito della votazione (sebbene questo Ufficio abbia sempre ritenuto che la corrispondente valutazione, in quanto espressa da un organo giurisdizionale, attiene anche alla idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi concordatari: cfr. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10);

- che invero, secondo il massimo organo nomofilattico (Cass. SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521), il legislatore, pur avendo incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale del concordato preventivo, tuttavia "*non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (...) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela*", essendo evidenti "*le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto*", con conseguente valorizzazione del "*compito di tutela della legalità del procedimento (...) demandato al giudice per il ruolo istituzionale svolto, oltre che per i diversi espliciti richiami in tal senso risultanti dal vigente testo normativo (segnatamente artt. 162, secondo comma, 173, 180, terzo comma, l.f.)*";

- che, sempre a giudizio delle Sezioni Unite, il controllo giudiziale sul concordato si sviluppa - in modo omogeneo nelle tre diverse fasi di ammissione, (eventuale) revoca ed omologazione - nei seguenti passaggi: I) verifica della "*idoneità della documentazione prodotta*" (per completezza e regolarità) "*a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori*"; II) accertamento della "*fattibilità giuridica della proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessione di beni altrui)*"; III) valutazione della sua "*effettiva idoneità ad*

*assicurare il soddisfacimento della causa della procedura*”, intesa come fattispecie legale tipica “*avente ad oggetto la regolazione della crisi*”, attraverso precise “*indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei creditori (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento)*” - li con riferimento al concordato con cessione dei beni -, in modo tale e a condizione che ai creditori sia consentito di esprimere un voto consapevole e informato, e che la regolazione della crisi sia perseguita attraverso il “*riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti*”;

- che, in questa stessa prospettiva, anche la fattibilità del piano – intesa come “*prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati*” – sembra rientrare tra i presupposti di ammissibilità del concordato, essendo espressamente consentito al tribunale discostarsi dal giudizio del professionista attestatore (“*così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario*”) ed anche valutare - quantomeno “*se emergente prima facie*”- “*l’idoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti*”, sebbene poi la Corte appaia circoscrivere la valutazione giudiziale alla sola “*fattibilità giuridica*”, consentendo l’arresto della procedura solo se le “*modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili*”, non anche quando “*entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica ... legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore*”, dei cui rischi è giusto “*si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto*”;

- che il suddetto insegnamento è stato ulteriormente sviluppato con l’affermazione che “*il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti*”, precisandosi che tale “*controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell’accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e l’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro*” (Cass. sez. I 9 maggio 2013, n. 11014);

- che la Corte ha quindi ribadito che il controllo del tribunale “*va effettuato sia verificando l’idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l’effettiva idoneità di quest’ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura*”, sicché rientrano nell’ambito di detto controllo “*la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l’eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l’eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati*”, mentre resta “*riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica*” (Cass. sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083);

- che, a giudizio di questo Collegio, la scissione del concetto di fattibilità (già di per sé riconducibile al *genus* del merito, piuttosto che della legittimità) nelle due categorie della fattibilità economica e giuridica, può risultare fuorviante - attenendo le due nuove *species* a profili valutativi nettamente distinti, l’uno di convenienza (spettante ai creditori), l’altro di legalità (di competenza del giudice) – ed in fondo anche superflua, avendo comunque la Corte chiaramente delineato i tre momenti del controllo giudiziale in sede di omologa del concordato: 1) controllo sulla completezza e regolarità degli atti, in esse comprese la logicità e coerenza delle attestazioni; 2) controllo sulla legittimità degli atti, intesa come rispetto delle norme di legge, di carattere generale o speciale; 3) controllo (di merito) sulla idoneità degli atti, intesa come conformità alla causa concreta del concordato, con riferimento alla astratta capacità della proposta (e del piano) di assolvere la sua funzione di regolazione della crisi di impresa, con soddisfazione dei creditori non apparente e - quantomeno secondo le SS.UU. - anche in tempi non irragionevoli, sebbene quest’ultimo profilo, come anticipato, appaia piuttosto da



ricondurre, insieme al grado di soddisfacimento conseguibile, alla valutazione (anche comparativa) di convenienza della proposta, che è pacificamente di esclusivo appannaggio del ceto creditorio;

- che, nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione allestita a supporto della domanda, sia la logicità e congruità delle motivazioni esposte dal professionista attestatore (a suffragio dei giudizi espressi in tema di veridicità dei dati, fattibilità della proposta e funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori), senza che siano emersi né profili di illegittimità (contrasto delle previsioni del piano con disposizioni di legge) né aspetti che rendano impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano, sia pure con una valutazione necessariamente *ex ante* e perciò aleatoria;

- che anche i CC.GG., nell'esprimere con la relazione ex art. 180 L.Fall. parere favorevole all'omologa del concordato, hanno specificamente valutato "*che dalle situazioni infrannuali non emergono elementi e risultati atti a mutare sostanzialmente, ovvero a negare, la previsione del raggiungimento dei risultati attesi del piano industriale*", che il piano è stato costruito con cautela, non tenendo conto "*di eventuali, ma realisticamente attesi, incassi di crediti vantati verso la clientela e, nello scenario base, dei flussi attesi dall'eventuale valorizzazione degli asset ritenuti non strategici*" e infine "*che la soluzione fallimentare non sembrerebbe offrire alla massa creditizia alcun vantaggio sintetizzabile in maggiori importi e/o minori tempi di realizzo rispetto alla soluzione concordataria*";

- che dunque il Tribunale, tenuto conto della relazione ex art. 172 L.Fall. e del motivato parere ex art. 180 L.Fall. dei CC.GG., nonché dei controlli e delle verifiche ad essi sottese, ritiene di poter escludere, allo stato, sia eventuali profili di impossibilità giuridica dell'esecuzione del piano concordatario, sia una sua manifesta inidoneità a soddisfare in misura non irrisoria il ceto creditorio, il quale a sua volta ha avuto la possibilità di esprimersi in senso favorevole (quasi all'unanimità) non solo sulla convenienza della soluzione concordataria, rispetto alle alternative liquidatoria e fallimentare, ma anche sulla tempistica - non breve - per l'esecuzione del piano, grazie appunto all'ammissione al voto di quei creditori prelazionari soddisfatti per l'intero, ma entro perimetri temporali diversificati ed alquanto dilatati (in taluni casi fino a 20 anni dall'omologa);

- che in conclusione può ritenersi, sia pure in forza di una valutazione *ex ante* inevitabilmente prospettica, che attraverso la prosecuzione dell'attività e le articolate operazioni straordinarie previste dal piano, le società concordatarie possano aspirare a superare lo stato di crisi in cui versano.

#### IV.) SULL' OPPOSIZIONE PRESENTATA DALL'AVV. SBARDELLA

- che la "memoria ex art. 180 L.F." depositata dall'avv. Sbardella 10 giorni prima dell'udienza non rappresenta una opposizione all'omologazione, avendo egli espressamente dichiarato di non volersi opporre all'omologazione, ma solo "*censurare il passaggio dei bei dai soci alle società in Concordato Preventivo in assenza dei pagamenti dovuti dai soci all'istante*";

- che peraltro, nelle note illustrative depositate all'udienza del 21.10.2013, lo stesso legale, dopo aver contestato di non essere stato né informato sulla proposta né convocato all'adunanza dei creditori, ha formulato una opposizione all'omologazione condizionata al mancato accoglimento della richiesta di pagamento dei crediti vantati a titolo di compensi professionali, parte in prededuzione, parte anche con appostazione a riserva delle somme dovute, fino a concorrenza di 400mila euro (a pag. 5 delle note si legge che "*i compensi dovuti dal 2010 ad oggi ammontano per Gruppo Novelli srl ad € 263.600,00 e per Novelli Service srl ad € 8.500,00*", di cui € 116.700,00 maturati dall'8.10.12 al 21.10.13);

- che riguardo ai crediti vantati nei confronti dei soci (a titolo di fideiussione) e delle società concordatarie, queste ultime hanno eccepito all'opponente, oltre all'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione, la mancanza di prova su *an* e *quantum*, sulla pretesa responsabilità solidale di società e soci, nonché sulle ragioni del pregiudizio che gli deriverebbe dall'acquisizione delle partecipazioni delle società agricole dei soci, da parte della Gruppo Novelli s.r.l.;

- che, sebbene l'art. 180 co. 2 imponga agli "eventuali creditori dissenzienti e a qualsiasi interessato" di costituirsi "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata", la Suprema Corte ha affermato che detto termine non può essere qualificato perentorio, con conseguente ammissibilità di una costituzione anche oltre il termine medesimo, sia perché sono "*perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore*", sia perché manca una sanzione per la sua mancata osservanza, sia,

infine, perché “*le modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che alle parti è consentito anche successivamente integrare le proprie allegazioni*” (Cass., Sez. 1, 16/09/2011, n. 18987);

- che quindi non può dichiararsi inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta con le note depositate in udienza, peraltro in forma condizionata e del tutto *sui generis*;

- che l’opposizione non può essere respinta nemmeno sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva dell’avv. Sbardella, in quanto egli, pur non essendo inquadrabile nella categoria dei “creditori dissenzienti” (per non aver mai espresso voto contrario), lo è in quella, parimenti prevista nell’art. 180, co. 2, L.Fall., di “qualunque interessato”, locuzione che il Giudice di Legittimità ha ritenuto “*non necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l’interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all’omologazione*” (Cass., Sez. 1, 26/07/2012, n. 13284),

- che in effetti, dagli atti della procedura emerge che l’opponente non ha ricevuto la comunicazione ex art. 171 L.Fall. (per carenza dell’indirizzo negli elenchi forniti dalle debitorie, come riferito dai CC.GG.) ma anche, al tempo stesso, che egli risulta pienamente informato della pendenza della procedura concordataria (come si evince dalle istanze inoltrate a società e organi della procedura, alcune delle quali depositate anche in cancelleria, all’attenzione del G.D.) e che ha partecipato all’adunanza dell’11.7.2013 (come risulta dal foglio presenze allegato al verbale di udienze);

- che, invero, nell’elenco dei creditori di Gruppo Novelli srl l’avv. Sbardella risultava indicato come creditore privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per € 33.755,09, e per tale importo è stato confermato dai CC.GG., ai soli fini del voto, pur a fronte di una precisazione del maggior credito di € 122.500,00 (€ 154.154,00 al lordo di iva e cp); egli non compariva invece nell’elenco dei creditori di Novelli Service srl, nei cui confronti aveva precisato un ulteriore credito, ante-concordatario, di € 4.500,00 (€ 5.662,00 al lordo di iva e cp); infine, la posizione dell’avv. Sbardella non figura nell’elenco dei crediti giudizialmente contestati allegato al parere ex art. 180 L.Fall., in quanto non risulta pendente alcun giudizio per l’accertamento di detto maggior credito;

- che dunque lo Sbardella può ritenersi legittimato all’opposizione quale “creditore contestato”, senza poter avanzare alcuna impugnazione sotto il profilo della convenienza del concordato (cd. *cram down*) - poiché, ai sensi dell’art. 180, co. 4, L.Fall., sono legittimati a tale contestazione solo i creditori appartenenti ad una classe dissenziente (ma nel caso di specie tutte le classi sono consenzienti, quasi all’unanimità) ovvero, in mancanza di classi, i creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto (presupposto parimenti qui non ricorrente) - ma potendo invece svolgere altri rilievi in punto di legittimità e regolarità della procedura;

- che, con riguardo alle contestazioni mosse dall’opponente alla regolarità della procedura, emerge documentalmente (nonostante il disagio tecnico che ha impedito l’invio dell’avviso ex art. 171 L.Fall.) la sua conoscenza della pendenza della procedura concordataria, dei nominativi dei CC.GG. e dell’indirizzo p.e.c. della procedura, nonché - di conseguenza - anche della domanda di concordato, in quanto pubblicata nel registro delle imprese a norma dell’art. 161 co. 5 L.Fall.; tuttavia l’opponente, pur avendo partecipato all’adunanza dei creditori, non ha mosso contestazioni, né ha espresso alcun voto, finendo così nel computo dei creditori ritenuti consenzienti a norma dell’art. 178, ult.co., L.Fall.;

- che peraltro, anche a voler concedere che l’opponente avesse diritto di votare per l’intero credito vantato in questa sede (non solo per la parte riconosciuta dalla società concordataria) e che ne sia stato illegittimamente escluso, occorre considerare che, a norma dell’art. 176 co. 2 L.Fall., “i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze”, mentre nel caso di specie, effettuando la cd. prova di resistenza, risulta che l’eventuale voto negativo dell’Avv. Sbardella, per l’intero ammontare del credito preteso (invero di gran lunga superiore al corrispondente debito

riconosciuto dalle società ricorrenti), inciderebbe solo per lo 0,82% circa con riferimento a Gruppo Novelli srl (ed ancor meno per la Novelli Service srl), portando la percentuale dei voti sfavorevoli al 13,37%, misura comunque ampiamente inferiore alla percentuale di voti favorevoli;

- che dunque, se è vero che i creditori contestati hanno diritto di partecipare al voto e di essere classati all'interno della proposta concordataria, è pur vero che la regola da applicare in caso di esclusione dal voto è quella del richiamato art. 176 L.Fall., per cui, proprio in considerazione della minimale incidenza quantitativa del voto dell'opponente, non si configura in concreto alcun pregiudizio al consenso informato degli altri creditori, le cui valutazioni prognostiche non sono state apprezzabilmente incise (cfr. Cass. Sez. 1, 26/07/2012, n. 13284), ferma restando la facoltà di procedere all'accertamento giudiziale del credito contestato;

- che in conclusione, mentre il credito maturato dopo il deposito della domanda di concordato con riserva (8.10.2012), di cui l'opponente rivendica la natura prededucibile (€ 116.700,00), resta estraneo alle vicende dei crediti concorsuali - con i quali non condivide, infatti, i vincoli di cui all'art. 168 L.Fall. -, il credito maturato in precedenza resta invece soggetto agli effetti di cui all'art. 184 L.Fall., che tra l'altro lascia impregiudicati gli eventuali diritti vantati contro i soci fideiussori, sicchè, stante la sua persistente contestazione (anche all'esito del contraddittorio instauratosi nel presente giudizio di omologa), non resta che accedere all'istituto degli accantonamenti, ai sensi dell'art. 180, co. 6, L.Fall., limitatamente alla somma di € 126.060,91, al lordo di iva e cp (pari alla differenza tra il credito precisato dall'interessato, per € 154.154,00 verso Gruppo Novelli srl ed € 5.662,00 verso Novelli Service srl, ed il credito riconosciuto ed incluso nella proposta concordataria, pari ad € 33.755,09 verso Gruppo Novelli srl), con il privilegio richiesto, nei limiti segnati dall'art. 2751 bis n. 2 c.c.;

V.) SUGLI ACCANTONAMENTI EX ART. 180, CO. 6, L.FALL.

- che, come anticipato, l'art. 180, co. 6, L.Fall. assegna al tribunale il potere di disporre il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, nonchè di fissare le condizioni e le modalità per lo svincolo;

- che nel caso di specie non è emerso alcun credito condizionale, mentre i creditori irreperibili sono stati comunque inseriti nella proposta concordataria, per cui residua solo la categoria dei creditori contestati (segnalati dai CC.GG. anche nel parere ex art. 180 L.Fall.), per tali intendendosi quelli oggetto di un giudizio pendente, ovvero la cui sussistenza, entità e rango non sono stati riconosciuti dal debitore né nella proposta, né nel corso dell'adunanza, ovvero in sede di omologazione (come è avvenuto per il credito vantato dall'opponente);

- che per tali crediti va disposta una forma di deposito consona alle previsioni della proposta e del piano concordatario, dunque non in misura statica, ma dinamica, progressiva e proporzionale, nel senso che le somme in contestazione vanno accantonate pro-quota, nella stessa misura dei pagamenti volta per volta effettuati a favore dei creditori omogenei, per natura e grado, a quelli contestati, mentre lo svincolo effettivo potrà avvenire, con mandato del G.D., al momento del definitivo accertamento giudiziale (o transattivo) del credito, su richiesta del creditore interessato o del debitore concordatario e previo parere dei CC.GG., da trasmettere a titolo informativo al C.d.C.;

- che all'esito di una rapida ricognizione, e fatte salve le più approfondite valutazioni che potranno essere svolte in prosieguo dal G.D., ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 136, co. 2, L.Fall., il quadro dei crediti contestati e degli accantonamenti così disposti viene di seguito riepilogato:

***Accantonamenti per Creditori contestati Gruppo Novelli s.r.l.:***

AVV. LUCA SBARDELLA: € 126.060,91 con privilegio nei limiti di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (non pende giudizio - somma pari alla differenza tra il credito precisato dall'interessato, per € 154.154,00 verso Gruppo Novelli srl ed € 5.662,00 verso Novelli Service srl, e il credito incluso nella proposta concordataria, pari ad € 33.755,09 verso Gruppo Novelli srl, il tutto al lordo di iva e cp)

ATIP SRL: € 1.400,00 - chirografario (pende giudizio)

MIN. POLITICHE FORESTALI : € 3.200,00 chirografario (pende giudizio)

MIN. POLITICHE AGRICOLE : € 3.264,00 chirografario (*pende giudizio*)

RECORD SRL : € 17.503,50 chirografario (*pende giudizio; a fronte di un credito vantato di € 32.000,00 il debitore indica un debito di € 28.993,00 ed i CC.GG. hanno annotato un riservato dominio sul macchinario*)

ALPI FRESCO SRL: € 1.034,17 chirografario (*pende giudizio per € 11.354,84 oltre interessi e spese; a fronte di una precisazione di credito per € 18.030,66, il debitore indica un debito di € 15.962,31 – espresso voto contrario*)

DEL BIMBO ROBERTO: € 18.636,86 - privilegio ex 2751-bis n.5 c.c. (*pende giudizio; a fronte di un credito di € 63.100,00 vantato verso Gruppo Novelli srl, il credito è stato inserito nell'elenco dei creditori di Novelli Service srl per € 44.463,14*)

TAMAGNI LOGISTICA SRL: € 6.100,82 chirografario (*pende giudizio; a fronte di un credito di € 220.413,60 oltre interessi e spese vantato verso Gruppo Novelli srl, il credito è stato inserito nell'elenco dei creditori di Novelli Service per € 208.211,95*)

CONSORZIO ROMANO AUTOTRASPORTI SOC. COOP A R.L.: € 311.160,00 privilegiato (*pende giudizio; se il credito sarà accertato come chirografario l'accantonamento va decurtato del 50%*)

CONSORZIO ROMANO AUTOTRASPORTI SOC. COOP A R.L.: € 12.000.000,00 chirografario (*pende giudizio di risarcimento danni da risoluzione contrattuale*)

DTL (ex DPL): € 18.912,10 chirografario (*pende giudizio - da verificare eventuale duplicazione nei crediti esposti da Equitalia*)

DTL (ex DPL): € 166.986,01 chirografario (*pende giudizio b- da verificare eventuale duplicazione nei crediti esposti da Equitalia*)

AMOROSO GASPERONI GIANLUCA: € 98.880,34 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*richiesta differenza retributive ex dipendente del fornitore Only Service coop*)

CECCANTINI ANDREA: € 74.089,17 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio su diritto all'indennità di preavviso e tfr; a fronte di un credito di € 50.230,00 e di una precisazione del credito per € 93.988,03, il debitore ha indicato € 19.898,86*)

FAGOTTI CLAUDIO: € 88.524,79 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*si tratta di ulteriore richiesta per indennità di preavviso, a fronte di un debito già riconosciuto dal debitore per € 42.668,51*)

MOLINO PAGANI SPA + ALTRI: € 1.300.000,00 (*pende giudizio per condanna al pagamento delle somministrazioni effettuate in favore di Nuova Panem S.r.l., in ragione di una presunta fideiussione prestata da Gruppo Novelli S.r.l., nonchè accertamento della responsabilità di Gruppo Novelli S.r.l. nell'espletamento dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti di Nuova Panem S.r.l.*)

STUDIO ASSOCIATO FALCINELLI: € 656,42 chirografario (*pende giudizio; a fronte di una precisazione di credito per € 11.828,97 il debitore ha indicato un credito di € 10.516,13 - espresso voto favorevole*)

FESTOSO ARCANGELO : € 35.600,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio di accertamento del rapporto di lavoro - 18 mensilità da circa 1.500,00 euro l'una + contributi*)

DEL VECCHIO DAVIDE : € 35.600,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio di accertamento del rapporto di lavoro - 18 mensilità da circa 1.500,00 euro l'una + contributi*)

SIMONCELLI FABIO : € 42.800,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio di accertamento del rapporto di lavoro - 18 mensilità da circa 1.500,00 euro l'una + contributi*)

MILICI NUNZIO : € 87.408,64 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio su diritto all'indennità di preavviso e versamento contributi; a fronte di un credito di € 117.000,00 e di una precisazione del credito per € 77.481,66 il debitore ha indicato € 14.867,15*)

ZABULICA ELENA IONELA/LABORIOSA SOCIETA' COOPERATIVA : € 23.000,00 chirografario (*pende giudizio per obbligazione solidale*)

GIANFRANCO GERMONDARI : € 5.000,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio su accertamento di mansioni superiori; si tratta di pretesa ulteriore rispetto al credito indicato dal debitore per € 13.762,69*)

SAN MICHELE NO.VE.: no accantonamento (*pende giudizio; a fronte di un credito vantato di € 9.995,01, nell'elenco dei creditori risulta indicata un debito al chirografo per € 11.237,80*)

TECNOCOMPONENTI SRL: no accantonamento (*pende giudizio, a fronte di credito vantato per € 27.713,04 è stata spiegata riconvenzionale in opposizione a D.I. per € 52.250,00*)

ANGIONA FRANCESCO: no accantonamento (*pende giudizio in Cassazione per danno biologico; sentenze di primo e secondo grado sfavorevoli al creditore*)

PETRONI TALENTINO/AXA ASSICURAZIONI SPA/GS SPAMARIA BASSO: no accantonamento (*pende giudizio per risarcimento danni da prodotto difettoso; a fronte di richiesta risarcitoria per 50.000,00 euro circa, la sentenza di primo grado ha riconosciuto solo 11.000,00 euro che dovrebbero essere liquidati dalla chiamata in causa Axa Assicurazioni.*)

MARIANGELA ODDONI: no accantonamento (*transazione autorizzata dal GD ex art. 167 l.f.*)

INAIL: no accantonamento (*pende giudizio, ma il credito vantato di € 26.914,94 risulta incluso nell'elenco dei creditori*)

INPS: no accantonamento (*pende giudizio, ma il credito vantato di € 500.000,00 risulta incluso nell'elenco dei creditori*)

INPS: no accantonamento (*pende giudizio, ma il credito vantato di €16.119,00 risulta incluso nell'elenco dei creditori*)

INPS: no accantonamento (*pende giudizio, ma il credito vantato di € 434.614,00 risulta incluso nell'elenco dei creditori*)

INPS: no accantonamento (*pende giudizio, ma il credito vantato di € 794.651,65 risulta incluso nell'elenco dei creditori*)

#### **Accantonamenti per Creditori contestati - Novelli Service s.r.l.:**

ROMANO GIUSEPPE ANTONIO/NOVELLI SERVICE SRL : € 42.800,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio di accertamento del rapporto di lavoro - 18 mensilità da circa 1.800,00 euro l'una, più contributi*)

MARIA DOMENICA NIGRO NOVELLI SERVICE SRL (o NOVELLI PARTECIPAZIONI SPA) : € 35.600,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio di impugnativa licenziamento e mansioni superiori; riferimento a 18 mensilità da circa 1.500,00 euro l'una, più contributi*)

LIVIO CANDICE : € 35.600,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio di accertamento dell'illegittimità del patto di prova e del recesso; riferimento a 18 mensilità da circa 1.500,00 euro l'una, più contributi*)

PARMIGIANI E. + AGLIOLI M.S. : € 71.200,00 privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (*pende giudizio di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e per la reintegra; riferimento a 18 mensilità da circa 1.500,00 euro l'una, più contributi*)

CONSORZIO GRISSERVIZI : no accantonamento (*pende giudizio; il credito vantato di € 35.720,34 risulta incluso nell'elenco dei creditori*)

#### ***Accantonamenti per Creditori contestati Novelli Partecipazioni s.p.a.:***

SANTA VITTORIA SRL: € 8.927,99 chirografario (*pende giudizio; a fronte di un credito di € 25.160,13 vantato verso Novelli Partecipazioni spa, il credito risulta inserito nell'elenco dei creditori di Gruppo Novelli srl per € 7.304,15*)

- che, sebbene gli accantonamenti prudenzialmente effettuati in questa sede ammontino complessivamente a circa 15 milioni di euro (a fronte di debiti concordatari ammontanti a circa 80 milioni di euro nei confronti della sola Gruppo Novelli srl), occorre precisare, per un verso, che nella peggiore ipotesi (e tenendo conto della falcidia al 50% dei creditori chirografari) ne deriverebbe una riduzione delle percentuali di pagamento tra il 7 ed il 13 %, per altro verso che la proposta di concordato, in modo altrettanto prudentiale, non tiene conto dei crediti da incassare da parte del Gruppo Novelli srl (pari a circa 20 milioni di euro) per cui, se le aspettative sui flussi saranno rispettate, l'attuazione del piano comporterà un *surplus* in misura corrispondente;

#### **VI.) SULLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

- che può ritenersi ammissibile la previsione per cui alla liquidazione degli *asset* non funzionali alla prosecuzione dell'attività provvederà lo stesso organo amministrativo delle società concordatarie, poichè la S.C. esclude l'applicabilità dell'art. 182 L.Fall. (laddove prevede che "*se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione*") ai concordati che, come quello di specie, non siano "*da ritenere qualificabili con cessione dei beni o, quantomeno, ad esso assimilabili quanto alla nomina del liquidatore*" (Cass. 18 gennaio 2013, n. 1237), solo per questi ultimi ammettendo che il debitore possa designare il liquidatore - cui si applicano, quanto a regime di requisiti, responsabilità e adempimenti, gli artt. 29, 37, 38, 39 e 116 L.Fall., in quanto compatibili - purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.Fall. (v. Cass. 15.7.11 n. 15699, in *Fall.*, 2011, 1160 che però, proprio per il rimando a quegli articoli, esclude che l'attività di liquidatore possa essere svolta in modo sostitutivo o parallelo dal debitore concordatario, al tempo stesso riconoscendo al liquidatore ogni potere di gestione della procedura, inclusa la nomina dei professionisti, come per il curatore fallimentare), e sempre che la proposta sia approvata, stante "*il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato*" (Cass. n. 1237/13 cit);

- che, come già anticipato nel decreto di ammissione, si ritiene che la tempistica dei pagamenti dovrà rispettare, oltre che le cause legittime di relazione dei vari crediti, anche l'art. 169 L.Fall., il quale, non richiamando anche l'art. 54 co. 2 L.Fall. (per cui i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio "*hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia*") implica che il ricavato dalla liquidazione della massa attiva mobiliare debba essere destinato prioritariamente ai creditori muniti di privilegio generale, ai quali vanno posposti i creditori ipotecari (salvo il caso della cd. nuova finanza);

- che gli effetti giuridici della prevista operazione straordinaria di fusione derivano, sul piano societario ed organizzativo, dalla stipula e successiva iscrizione dell'atto di fusione, sia pure condizionatamente all'omologa, per cui non sembra necessaria ulteriore ed apposita autorizzazione degli organi della procedura per l'approvazione e il deposito del progetto di fusione, né la

partecipazione alla stipulazione dell'atto da parte dei CC.GG., fermo restando il loro dovere di vigilanza ex art. 185 L.Fall.;

- che, a seguito delle pronunce di Corte Costituzionale n. 484/93 e Corte di Cassazione n. 16987/04, spetta al Commissario Giudiziale (anche in caso di nomina plurima) un unico compenso per entrambe le fasi del concordato, *ante* e *post* omologa (in precedenza liquidate distintamente), da calcolarsi ex art. 5 del DM n. 30/12 sul passivo e sull'attivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.Fall. (cfr. Trib. Terni 16.4.12, in *www.ilcaso.it*, 2012, I, 7182, sulla disapplicazione dell'art. 5, co. 1, DM cit. per disparità di trattamento tra i diversi tipi di concordato), dovendosi comunque tener conto, ai fini della liquidazione del compenso finale, sia della particolare complessità della procedura, sia dei peculiari e complessi compiti di vigilanza rimessi ai CC.GG. anche nella fase post-omologa, in assenza della figura del Liquidatore e stante la specifica tipologia delle tre procedure riunite (concordato con continuità aziendale diretta), per cui appare congruo fissare il termine del 31.1.2014 per un ulteriore deposito di euro trecentomila, riservando al G.D. la fissazione delle ulteriori scadenze;

P.Q.M.

OMOLOGA il Concordato Preventivo delle società (procedure riunite):

GRUPPO NOVELLI S.r.l. – società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Terni, v. del Commercio n. 22 (p.i. 00633090550), in persona del legale rappr.te prof. Alessandro Musaio

NOVELLI PARTECIPAZIONI S.p.A., con sede in Terni, v. Petroni n. 28 (p.i. 00495950552), in persona del legale rappr.te, prof. Alessandro Musaio

NOVELLI SERVICE S.r.l., con sede in Terni, v. del Commercio n. 22 (p.i. 00504030552), in persona del legale rappr.te, dott. Gianni Tozzi

- Conferma il Giudice Delegato nominato, dott.ssa Paola Vella;
- Conferma i Commissari Giudiziali nominati, dott. Enrico Sillani, rag. Francesco Angeli e rag. Danila Sistoni o Pepparoni;
- Rimette al G.D. la nomina del Comitato dei Creditori, che sarà composto da tre creditori di Gruppo Novelli srl ed un creditore ciascuno per Novelli Partecipazioni spa e Novelli Service srl;

- Ordina agli organi della procedura di attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il legale rappr.te delle Società Debitrici comunicherà ai CC.GG. e al Comitato dei Creditori una relazione sull'evoluzione delle attività svolte in ottemperanza delle previsioni del piano concordatario (ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di sopravvenuto superamento delle stesse, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.Fall.), da trasmettere in visione al G.D., unitamente al parere dei CC.GG., e da pubblicare nell'area riservata ai creditori della piattaforma Procedure.it, integrata con il sito web del Tribunale;

b) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il legale rappr.te delle Società Debitrici provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.Fall. e rettifiche ai sensi dell'art. 171 L.Fall., nonché delle ulteriori verifiche e relazioni redatte e depositate dai CC.GG., a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, da depositare in cancelleria con le eventuali osservazioni dei CC.GG. e da pubblicare nell'area riservata ai creditori della piattaforma Procedure.it; ove emergano ulteriori creditori contestati, condizionali o irreperibili, i CC.GG. ne informeranno il G.D. per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti a norma degli artt. 185 ult.co. e 136, co. 2, L.Fall.;

c) per le vendite mobiliari (straordinarie) e immobiliari, le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il legale rappr.te delle Società Debitrici dovrà acquisire il parere favorevole dei CC.GG. e l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone preventiva informazione al G.D.; in caso di inerzia o contrarietà anche di uno solo dei predetti soggetti, il Debitore dovrà chiedere l'autorizzazione al G.D.;

d) prima di agire o resistere in giudizio, il legale rappr.te delle Società Debitrici dovrà informarne il G.D. ed il C.d.C., previa acquisizione del parere dei CC.GG. in ordine alla conformità al piano

concordatario, indicando specificamente il nominativo dei legali, consulenti tecnici e coadiutori dei quali intenda avvalersi ed il compenso per essi previsto;

e) con nota trimestrale il legale rappr.te delle Società Debitrici terrà informati il G.D., i CC.GG. ed il C.d.C. sullo stato di attuazione del programma concordatario, indicando le variazioni intervenute;

f) ogni 6 mesi, alla data di pubblicazione del presente Decreto, il legale rappr.te delle Società Debitrici redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo definitiva (da intendersi comprensiva delle rettifiche richieste per la compilazione del bilancio di esercizio), vistata dall'Organo amministrativo e aggiornata a non oltre 30 gg. prima, per ciascuna delle società concordatarie. Nel rapporto, dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario. Copia del rapporto, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, va trasmessa al C.d.C., i cui componenti possono formulare osservazioni. Altra copia del rapporto va trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio del Registro delle Imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al C.d.C. per le osservazioni. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo p.e.c. ai CC.GG., che a loro volta lo comunicano agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., la comunicazione avverrà mediante deposito cartaceo in cancelleria);

g) i CC.GG. sorveglieranno sullo svolgimento del piano concordatario e terranno informato il C.d.C. e il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori (ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione), informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti;

h) ove i CC.GG. accertassero che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, ne devono riferire immediatamente al Tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al P.M. e ai creditori (a mezzo p.e.c. e, in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., mediante deposito di copia cartacea in cancelleria);

i) il legale rappr.te delle Società Debitrici dovrà tempestivamente ripartire tra i creditori le somme via via realizzate (salvi gli accantonamenti previsti, debitamente motivati) sulla base di appositi piani di riparto, da pubblicare nell'area riservata ai creditori della piattaforma Procedure.it, vistati dal G.D., previo parere dei CC.GG. e informativa al C.d.C., conformemente al piano concordatario e nel rispetto della graduazione dei crediti;

l) per effettuare i pagamenti previsti in esecuzione del piano (estranei alla gestione ordinaria richiesta dalla "continuità aziendale"), compresi quelli relativi a creditori irreperibili o contestati (al verificarsi delle rispettive condizioni di svincolo ed in tal caso previa informativa al C.d.C.), il legale rappr.te delle Società Debitrici avvanzerà richiesta di emissione di mandato al G.D., allegando il parere dei CC.GG.; la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, da effettuare esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, va trasmessa ai CC.GG. e al C.d.C.;

m) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il legale rappr.te delle Società Debitrici depositerà in cancelleria una relazione riepilogativa ove si dia conto dell'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari, conformemente al piano, dandone comunicazione ai CC.GG., che ne inoltreranno immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c., avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni, entro 10 giorni, all'indirizzo p.e.c. della procedura e all'attenzione dei CC.GG., che ne riferiranno al G.D.;

n) il G.D. adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.Fall. e per il suo inserimento nell'area riservata ai creditori della piattaforma Procedure.it, nonché per la sua comunicazione ai ricorrenti, al P.M. in sede, all'opponente e ai Commissari Giudiziali, che ne invieranno copia ai creditori a mezzo p.e.c.

Terni, 4.11.2013

TRIBUNALE DI TERNI  
Depositato in cancelleria  
07 NOV 2013  
A DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Dr.ssa Emanuela Migazzi

Il G.D. est.

IL PRESIDENTE